ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2932 del 07/06/2023
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - ECOCAVE SRL CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA BRAILLE 4 E INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' LIDO ADRIANO, VIA DELLO SCOLONE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI FRANTUMAZIONE E RECUPERO INERTI ALL'INTERNO DEL POLO ESTRATTIVO "CAVA MORINA" - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3282 DEL 28/10/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3020 del 07/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sette GIUGNO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR 59/2013, LR 13/2015 - **ECOCAVE SRL** CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA BRAILLE 4 E INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' LIDO ADRIANO, VIA DELLO SCOLONE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI FRANTUMAZIONE E RECUPERO INERTI ALL'INTERNO DEL POLO ESTRATTIVO "CAVA MORINA" - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3282 DEL 28/10/2015.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3282 del 28/10/2015 a favore della Ecocave Srl (Codice Fiscale/P.IVA 02072970391), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Braille, n. 4 e attività di frantumazione e recupero inerti all'interno del polo estrattivo denominato "Cava Morina" sito in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Via dello Scolone comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi), della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/03/2022 e assunta e assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE Ravenna con Pg. 54890 del 01/04/2022 - pratica SinaDoc n. 16692/2022, dalla Ditta Ecocave Srl (Codice Fiscale/P.IVA 02072970391), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Braille, n. 4 e attività di frantumazione e recupero inerti all'interno del polo estrattivo denominato "Cava Morina" sito in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Via dello Scolone, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla

Provincia di Ravenna con il provvedimento n. 3282 del 28/10/2015 sopra richiamato, nella fattispecie l'allegato B) relativo al recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, mediante inserimento di nuova tipologia di rifiuti da adibire ad attività di recupero e precisamente "7.31-bis – Terre e rocce da scavo – Codice EER 170504";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✔ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✔ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi *1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".*
- ✔ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✔ D.Lgs. n. 152/06 e smi "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✔ DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✔ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✔ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue in acque superficiali;
- ✔ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✔ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATO in particolare il DM 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, così come modificato dalla Legge 14/2023 all'art. 11, comma 8 undecies;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **16692/2022,** emerge che:

- la Ecocave Srl per l'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Via dello Scolone, all'interno del polo estrattivo Cava Morina, è iscritta al n. 192 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (titolo abilitativo ricompreso all'Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA n. 3282 del 28/10/2015, costituiti dalla tipologia 7.1 dell'Allegato I – Suballegato I del DM 05/02/98 e smi per un quantitativo massimo annuo ammesso a recupero pari a 120.000 tonnellate);
- La Ecocave Srl ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/03/2022 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3282 del 28/10/2015;
- La modifica sostanziale richiesta è relativa all'inserimento di nuova tipologia di rifiuti da adibire ad attività di recupero e precisamente "7.31-bis – Terre e rocce da scavo – Codice EER 170504", per un quantitativo massimo annuo ammesso a recupero pari a 40.000 tonnellate, con conseguente modifica del titolo abilitativo ricompreso all'Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA n. 3282 del 28/10/2015;

- Per le restanti tipologie di rifiuti da adibire ad attività di recupero e precisamente punto *7.1 "Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ferroviarie e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche, elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto " di cui ai codici EER*: 111311 - 111314 - 170101 – 170102 - 170103 - 170107 - 170802 – 170904 (per un quantitativo pari a 80.000 t/anno), **nulla viene modificato;**
- Come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da questa ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda, che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente, ai fini istruttori, sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato allo SUAP del Comune di Ravenna con nota Pg. 78862 dell'11/05/2022;
- in seguito a comunicazione del SUAP del 12/05/2022 il proponente ha presentato in data 25/07/2022 la documentazione integrativa richiesta (nota acquisita da Arpae in data 26/07/2022 Pg. 124018);
- in data 01/09/2022 con nota Pg. 143129, al fine dell'acquisizione dei pareri per il rilascio della modifica sostanziale dell'AUA richiesta, veniva indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona;
- in data 29/09/2022 con nota Pg. Arpae 159130, in seguito alla acquisizione delle comunicazioni da parte degli enti coinvolti nella CdS semplificata sopracitata, è stata comunicata al SUAP del Comune di Ravenna la necessità di acquisizione di documentazione integrativa per le matrici rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- in seguito a comunicazione del SUAP , in data 27/10/2022 (nota Pg. Arpae 178111) il proponente presentava la documentazione integrativa richiesta;
- in data 10/02/2023 con nota Pg. Arpae 25060 questo Servizio comunicava allo SUAP che:

  - in seguito all'entrata in vigore (04/11/2022) del D.M. Transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152 che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, identificati dai codici EER elencati rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della tabella 1, all'allegato 1 del suddetto regolamento, sottoposti ad un'operazione di recupero, cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assumono la qualifica di "aggregati recuperati", per l'operazione di recupero R5 su rifiuti inerti da costruzione e demolizione e su altri rifiuti inerti di origine minerale, finalizzati all'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste" - materie prime secondarie) costituito da "aggregati recuperati", mediante autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, il proponente doveva considerare se presentare ad Arpae Sac istanza di adeguamento dell'AUA, entro il 03/05/2023.

  - relativamente alla disciplina inerente la valutazione di impatto ambientale, riscontrando che la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale non contiene il posizionamento della modifica rispetto a quanto disposto dalla L.R. 20 aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", agli artt. n. 4 "Ambito di applicazione delle norme sulla VIA", n. 5 "Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)" e n. 6 "Verifica preliminare ed esclusioni", né l'esito dell'eventuale specifica procedura ambientale (VIA/screening) o della valutazione ambientale preliminare da attivare presso la competente Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, risulta necessario conoscere il posizionamento della modifica proposta rispetto a quanto disposto dalla L.R. 20 aprile 2018 n. 4 e, qualora necessario, l'esito dell'eventuale valutazione ambientale, tra quelle sopra richiamate, da attivare presso la competente Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

- Tale nota veniva debitamente trasmessa dallo SUAP al proponente in data 13/02/2023 e riscontrata dallo stesso in data 16/03/2023 (nota PG Arpae 46872 del 16/03/2023);

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio della modifica richiesta risultano acquisiti:

- il parere favorevole della Provincia di Ravenna – Servizio Pianificazione Territoriale (Pg. Arpae 75905 del 06/05/2022) relativamente alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione provinciale (PTCP) da cui si evince che:
  - l'area di interesse è classificata come non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti, così come individuata dalla "Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016" approvata con Delibera del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 10 del 27.02.2019. Occorre altresì evidenziare che l'art. 6.2

delle NTA del PTCP, modificato con la Variante di cui sopra e in recepimento dei criteri regionali, dispone:

lettera g. Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati oltre che negli ambiti per attività produttive, anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE) nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente. Pertanto, l'impianto è compatibile con il PTCP di Ravenna alle condizioni di cui alla lettera g.

- la nota del Comune di Ravenna - Servizio Ambiente, (Pg. Arpae 17118 del 31/01/2023) con cui:
  - si prende atto della volontà, da parte del proponente, di mantenere attivo in autorizzazione il titolo abilitativo relativo lo scarico di acque reflue domestiche (afferenti ai fabbricati in uso al personale della cava);
  - si allega il parere espresso dal Servizio Edilizia relativo alla non necessarietà, per la modifica richiesta, di autorizzazione paesaggistica;
- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna (Pg. Arpae 193936 del 24/11/2022) in quanto:
  - non si rilevano interferenze dirette tra l'area adibita ad attività di frantumazione e recupero rifiuti non pericolosi e le fasce di rispetto consorziali.
  - per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque meteoriche del sito si prende atto di quanto dichiarato all'interno dell'elaborato "Valutazione Ambientale Preliminare – Febbraio 2022", ovvero dell'adozione di un sistema a "ciclo chiuso" senza scarichi in corpo idrico superficiale. Le acque derivanti dall'area in parola, costituita da fondo in stabilizzato, verranno convogliate attraverso due fossati di raccolta ad un bacino di accumulo denominato "vasca laminazione acque piovane e dilavamento cumuli". Dette acque verranno riutilizzate all'interno del sito per la bagnatura e l'abbattimento polveri.
  - la zona su cui si trova il polo estrattivo, come da cartografia (Tav. 223 NE SE) del Progetto di Variante PAI-PGRA "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" approvato con D.G.R. n. 2112 del 05-12-2016, risulta inquadrata in Art.6 "Aree di potenziale allagamento", con tirante idrico atteso in prevalenza compreso tra cm 50 e cm 150. Per quanto riguarda il rischio alluvioni, l'area in esame non è soggetta al rischio di allagamenti da ingressione marina;
  - dalle risultanze dei dati storici mappati sul PGRA relativi agli allagamenti effettivamente verificatisi a causa di esondazioni provenienti dal reticolo di bonifica consorziale con TR < 50 anni, l'area in questione non risulta essere stata interessata da allagamenti;

- il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica AUS della Romagna, Servizio Igiene Pubblica (Pg. Arpae 97417 del 01/06/2023);
- la relazione tecnico istruttoria (Pg. Arpae 85995 del 17/05/2023) fornita dal Servizio Territoriale per le matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3282 del 28/10/2015 a favore della Ditta Ecocave Srl (Codice Fiscale/P.IVA 02072970391), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Braille, n. 4 e attività di frantumazione e recupero inerti all'interno del polo estrattivo denominato "Cava Morina" sito in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Via dello Scolone e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE,** ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale **(AUA)** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3282 del 28/10/2015 a favore della Ditta Ecocave Srl (Codice Fiscale/P.IVA 02072970391), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Braille, n. 4 e attività di frantumazione e recupero inerti all'interno del polo estrattivo denominato "Cava Morina" sito in Comune di Ravenna, località Lido Adriano, Via dello Scolone, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3282 del 28/10/2015.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi.
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

CONDIZIONI

- La Ditta Ecocave srl effettua attività di recupero rifiuti non pericolosi nella cava sita in Comune di Ravenna, Via Scolone in località Lido Adriano e denominata "Cava Morina";
- Con l'istanza presentata per la modifica sostanziale dell'AUA, la Ditta chiede l'inserimento di una nuova tipologia di rifiuto 7.31-bis "Terre e rocce da scavo" – (Codice EER 170504) in invarianza dei quantitativi massimi annui dei rifiuti destinati ad attività di recupero R5 e R13 definiti dall'AUA vigente (provvedimento n. 3282/2015 del 29/10/2015) pari a 120.000 t/anno.
- La nuova tipologia di rifiuti sarà sottoposta sostanzialmente ad operazioni di vagliatura; la potenzialità media di trattamento può essere così riassunta:
  - potenzialità media prevista oraria ca. 45 t/h ≈ 30 m3/h
  - potenzialità giornaliera media riferita a 8 ore di lavoro ca. 360 t/g ≈ 250 m3/gg stima giorni lavorativi utili all'anno circa 240;
  - potenzialità annua: ca. 120.000 t/anno ≈ 75.000 m3/anno.
- La capacità massima di stoccaggio istantaneo totale, per le operazioni di recupero R5-R13 e delle MPS prodotte, sarà pari a ca. 25.000 m^3 (quantitativo calcolato in riferimento al volume complessivo dei diversi settori). In considerazione delle normali modalità di gestione dell'impianto, la presenza contemporanea di tutte le tipologie di rifiuti nelle quantità massime è considerata quale evento improbabile e viene pertanto previsto lo stoccaggio alternativo all'interno della stessa area.
- L'azienda evidenzia che non intende modificare l'assetto impiantistico con l'introduzione di nuove attrezzature ma che le ore di attività legate all'introduzione della nuova tipologia saranno comunque estremamente variabili in funzione delle richieste di mercato con un massimo stimato in 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.
- Al fine del contenimento delle emissioni diffuse generate dall'attività l'azienda dichiara che sono o saranno poste in essere tutta una serie di misure di mitigazione e, in particolare:
  - il perimetro del lotto sarà dotato di ombreggiante antipolvere;
  - le attività saranno sospese in caso di condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti;
  - l'altezza di caduta dei materiali dai nastri trasportatori e tutte le operazioni di movimentazione, carico, scarico e stoccaggio, saranno eseguite con modalità tali da limitare il più possibile l'emissione di polveri diffuse. I camion dovranno rispettare una bassa velocità di transito nelle zone di lavorazione e prima dell'immissione su strade ad uso pubblico procederanno alla eventuale pulizia delle ruote e saranno dotati di copertura;
  - il frantoio è dotato di un dispositivo di nebulizzazione ad acqua per le operazioni di bagnatura del materiale trattato: tale sistema consente di trattare grandi superfici con minimi quantitativi di acqua, captando le polveri nel raggio d'azione dell'acqua nebulizzata emessa dagli ugelli;
  - è prevista l'adozione di un impianto con getti di acqua nebulizzata in pressione che coprirà l'area lavorativa e di stoccaggio delle materie prime e seconde;
  - l'altezza dei cumuli non supererà i 5 metri;
  - le emissioni di polveri diffuse saranno ridotte al minimo grazie ad opportune operazioni di bagnatura In particolare, in merito alle bagnature del piazzale e dei cumuli, sarà seguito un programma orario con variazione stagionale, come di seguito descritto:
    - nel periodo invernale, in caso di giornata piovosa o umida (presenza di nebbia) non saranno effettuate bagnature; nel caso di giornata soleggiata secca, saranno effettuate due bagnature delle piste e dei cumuli, indicativamente una alle ore 9.00 ed una alle ore 13.00;
    - nel periodo estivo, in caso di giornata piovosa non saranno effettuate bagnature; nel caso di giornata soleggiata, saranno effettuate tre bagnature al giorno, una indicativamente alle ore 8.00, una alle ore 13.00 ed una alle ore 17.00;

Tali riferimenti sono da considerare come indicazioni di minimo. Qualora in alcune giornate siano presenti molti mezzi in ingresso ed in uscita, è previsto l'incremento del numero delle bagnature delle piste e dei cumuli, secondo necessità.

PRESCRIZIONI

1. **Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente AUA, la Ditta è tenuta a presentare:**
   - la Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse aggiornata, con l'introduzione di tutte quelle misure, meglio dettagliate nella relazione presentata e che, ad oggi, non sono in essa riportate, compreso l'utilizzo delle acque recuperate nel bacino di "laminazione" e dai fossi laminati delle acque piovane e di dilavamento.
     La planimetria indicante il posizionamento del sistema fisso di bagnatura dovrà essere ricompresa, quale parte integrante, nella procedura di cui sopra. Sarà cura di questo Servizio procedere con l'aggiornamento della presente AUA, inserendo la Procedura Operativa aggiornata, che ne costituirà parte integrante e sostanziale;
   - Con riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi prospettati e non ancora realizzati (perimetrazione lotto con rete ombreggiante antipolvere e sistema di nebulizzazione a copertura dell'intera area lavorativa e di stoccaggio), dovrà essere presentato un cronoprogramma di realizzazione dei suddetti interventi. Tali interventi dovranno essere realizzati **entro 6 mesi** dal rilascio della presente AUA;
2. Le operazioni di frantumazione e vagliatura, devono essere svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili. In tal senso, la zona individuata ad ospitare il frantumatore, dovrà essere delimitata perimetralmente, anche con paratie mobili, al fine di evitare il diffondersi di polveri oppure mediante sistema di bagnatura. In caso di rottura o malfunzionamento del sistema di nebulizzazione installato a bordo macchina, le lavorazioni ivi effettuate dovranno essere sospese fino al suo ripristino.
3. Dovrà essere previsto, in tutte le aree di movimentazione, lavorazione, stoccaggio e scarico di macerie, un sistema di bagnatura che deve essere attivato in particolare nella fase di scarico macerie. In proposito la ditta è tenuta a limitare al minimo le altezze di caduta del materiale sia in fase di carico che di scarico.
4. Al fine di diminuire la superficie di esposizione a fenomeni ventosi, **l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio non deve essere superiore ai 5 metri.**
5. I camion in uscita dall'area di lavorazione devono obbligatoriamente essere coperti e procedere alla pulizia delle ruote, prima di immettersi su strada ad uso pubblico.
6. Relativamente ai controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **dovrà essere indicata una metodologia semplificata.** La Ditta dovrà annotare, su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
   - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna nonché la motivazione della mancata effettuazione delle procedure;
   - i periodi di utilizzo del frantumatore;
   - ogni eventuale malfunzionamento ai sistemi di bagnatura.

ALLEGATO B

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

- La Ditta è iscritta al **n. 192**, classe 2, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R5) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti *(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)*	**Quantitativi massimi ammessi (t/anno)**	**Operazione di recupero prevista** *(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)*
7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ferroviarie e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche, elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto *EER*: 111311 - 111314 - 170101 – 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904	80.000	R13 - R5 Punto 7.1.3 Lettera a) e Lettera c)
7.31- Bis – Terre e rocce da scavo EER: 170504	40.000	R13 - R5 Punto 7.1.3 - Lettera c)

PRESCRIZIONI

1. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi, si fa presente che:
   - le attività di recupero R13-R5 di cui al punto 7.1.3 – lettere a) e c), ai fini dell'ottenimento di materie prime per l'edilizia, vengono svolte nel pieno rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998, nelle more delle scadenze previste dal DM 152/2022, così come modificate dalla Legge 14/2023 all'art. 11, comma 8 undecies;
   - Nelle more dell'adeguamento al DM 152/2022 i materiali già prodotti, nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (iscrizione n. 192 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata), nella fattispecie i materiali in uscita devono essere caratterizzati con test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/98 e accompagnati da apposita scheda tecnica;
2. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto *7.31- Bis – Terre e rocce da scavo* - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi, si fa presente che:
   - le attività di recupero R13-R5 di cui al punto Punto 7.31-bis.3 – lettera c), vengono svolte ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel pieno rispetto del DM 152/2022, per il conseguimento di un EoW compatibile con gli usi previsti nell'allegato 2 del DM stesso;
   - Il rifiuto in ingresso dovrà, pertanto, essere esaminato nel rispetto di una procedura aziendale che descriva la gestione, tracciabilità e rendicontazione delle non conformità riscontrate nella verifica; Tale procedura dovrà essere redatta e mantenuta a disposizione degli organi competenti al controllo.

2a) Il sistema di gestione deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento (almeno biennale);
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione dei rifiuti solo ove il controllo visivo e documentale risulta superato;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi in area dedicata;
- messa in riserva (R13) dei rifiuti risultati idonei alle attività di recupero in area idonea e identificata che non consenta la miscelazione con altre tipologie di rifiuti e/o rifiuti non ammessi;
- la movimentazione dei rifiuti idonei al recupero deve essere effettuata da personale idoneo con formazione ed addestramento almeno biennale;
- svolgimento di controlli analitici a campione e/o a seconda di necessità derivanti dalle verifiche visive e/o documentali (EER 170504 rifiuto con codice a specchio).

2b) L'attività di recupero che produce l'aggregato recuperato deve avvenire per lotti prodotti di 3000 m^3 al massimo, durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato il deposito e la movimentazione dei singoli lotti di produzione presso il produttore non devono essere miscelati fra loro.

2c) Ogni lotto di terra e rocce da scavo recuperato deve essere conforme ai parametri di Tabella 2 del DM 152/2022, ed il test di cessione deve essere conforme alla Tabella 3.

2d) I parametri tecnologici di riferimento sono quelli previsti dalla tabella 5 del DM 152/2022.

2e) L'aggregato riciclato ottenuto, deve risultare conforme per la cessazione di qualifica di rifiuto all'allegato 1 del DM 152/2022 e per l'utilizzo all'allegato 2.

2f) Ogni lotto prodotto di aggregato recuperato, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità con il modulo dell'allegato 3 al DM 152/2022.

2g) Il produttore deve conservare, in formato cartaceo od elettronico, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, le copie della dichiarazione di conformità, tenendole a disposizione per gli enti di controllo.
La documentazione attestante la conformità dei lotti deve essere conservata per 5 anni.
Un campione di aggregato recuperato, prelevato secondo i criteri della norma UNI 10802, per ogni lotto di produzione, deve essere conservato nel quantitativo necessario per le analisi di controllo.
I campioni devono essere conservati in condizioni tali da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del campione.

2h) Per quanto non riportato in sintesi nelle prescrizioni sopracitate, per la cessazione di qualifica di rifiuto è comunque sempre necessario fare riferimento al DM 152/2022.

3. Il valore massimo istantaneo di rifiuti in R13 ed R5, delle MPS e degli EOW presenti in impianto, non potrà superare i 25.000 m^3.

4. **La planimetria "SM21061-foglio 01 di 01", datata ottobre 2022** e relativa al layout di cantiere, che definisce:
   - le aree dedicate allo stoccaggio R13 dei rifiuti e delle mps (già autorizzate), l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti non conformi in attesa di smaltimento/restituzione al mittente, la collocazione del frantoio e del vaglio, il bacino "di laminazione" chiuso (senza troppo pieno) l'area dedicata all'EoW ottenuto dai rifiuti ingressati con codice EER 170405,

   viene allegata ed è parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

   Ogni cumulo dovrà essere identificato con apposita cartellonistica che ne individua univocamente il codice EER.

5. L'attività di recupero deve comunque essere esercitata in conformità:
   - al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06, nonché alle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti;

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

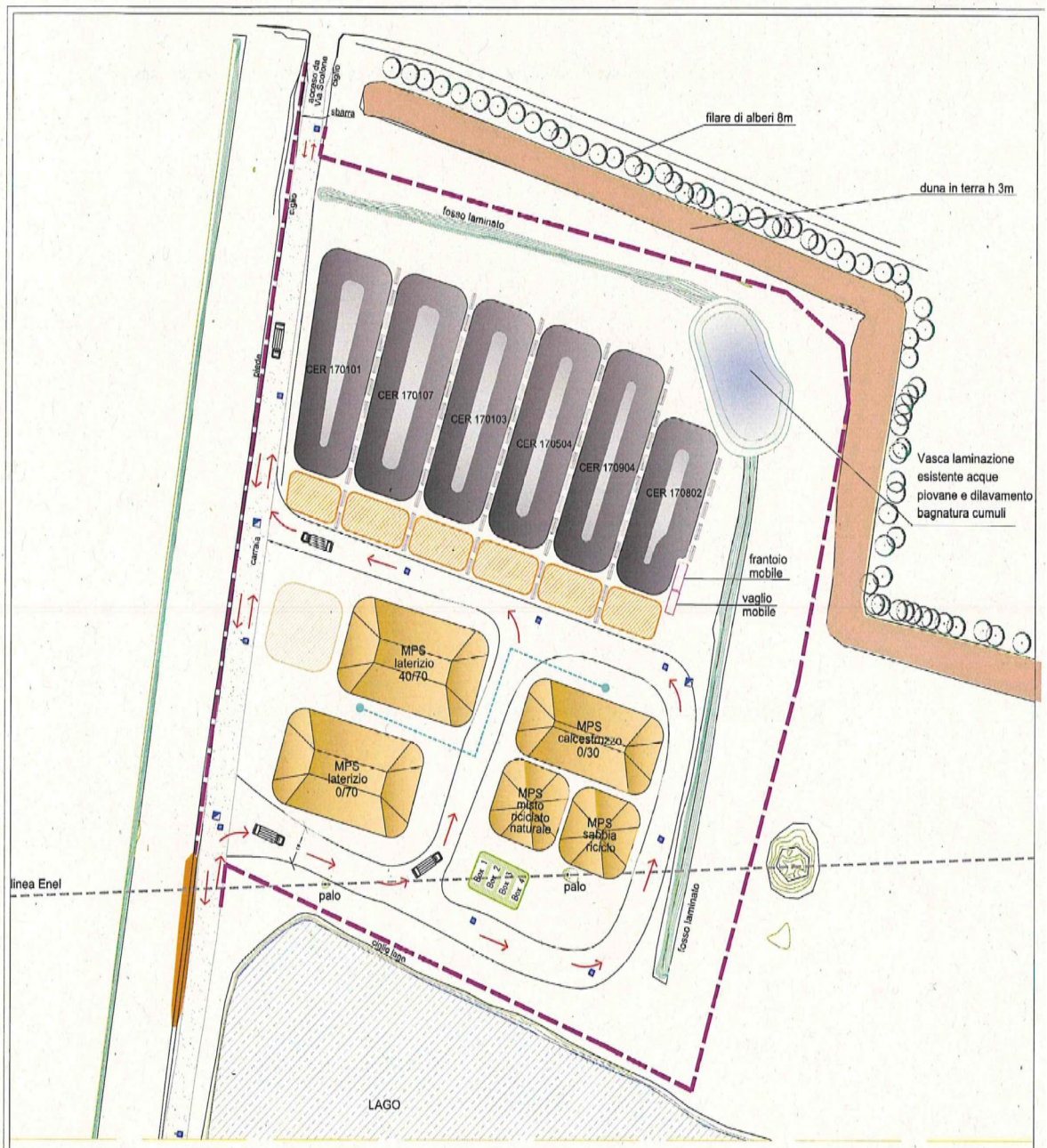

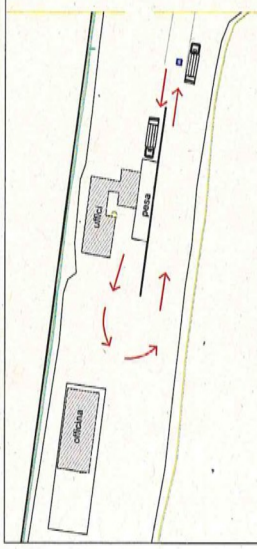

LEGENDA

- Cumuli rifiuti CER 170101, 170107, 170103, 170504, 170904, 170802, h 5m
- Area per stoccaggio materiali di scarto del processo produttivo (terra, plastica, legno)
- Cumuli MPS in uscita dall'impianto
- Area destinata a stoccaggio rifiuti distinti per CER in attesa di verifica conformità
- Area destinata a stoccaggio rifiuti non conformi per smaltimento/restituzione al mittente
- Viabilità mezzi di trasporto e movimentazione (area permeabile in misto stabilizzato)
- Vasca di raccolta delle acque piovane e di dilavamento cumuli
- Recinzione area recupero rifiuti
- Sbarra di accesso
- Percorsi dei mezzi

REV	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VERIF.	APPROV.
0	10/2022	EMISSIONE			

STUDIO MATTIOLI

SCALA

SM21061 FOGLIO 01 di 01

DISEGNO N. 21061

Comune di Lido Adriano (RA)
Località Punta Marina
Impianto recupero rifiuti non pericolosi
Layout di cantiere

ALLEGATO C)

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE .

Condizioni:

- L'insediamento in oggetto scarica le proprie acque reflue, classificate come acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici dell'attività estrattiva denominata “Cava Morina”, sita in Lido Adriano, Via dello Scolone, in acque superficiali;
- Il numero di abitanti equivalenti risulta essere di n. 3AE, in relazione al numero di addetti;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività, sono conformi a quanto previsto dalla Tabella A della D.G.R. n. 1053/03 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla stessa Delibera, in ragione del numero di abitanti equivalenti dichiarati (n. 3 AE).

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti almeno una volta all’anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l’avvenuta pulizia deve essere conservata presso l’attività a disposizione degli organi di vigilanza.

2. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

COMUNE DI RAVENNA

INTERVENTO:
AREA IMPIANTI CAVA MORINA

UBICAZIONE:
VIA DELLO SCOLONE
LIDO ADRIANO (RA)

ARCHITETTO GIUSEPPINA PETTINATO
VIA GALLIPOLI n.3/A - 48100 RAVENNA TEL. 338 1102286 FAX 0544 501584

COMMITTENTE:
ECOCAVE SRL

DESCRIZIONE: PLANIMETRIE SCHEMA FOGNATURE — RAPP. 1:200

TAV. UNICA — DATA MARZO 2009

COMMITTENTE — PROGETTISTA

PIANTA

UFFICI (A)

LIMITE DI VIABILITA' INTERNA

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:1000

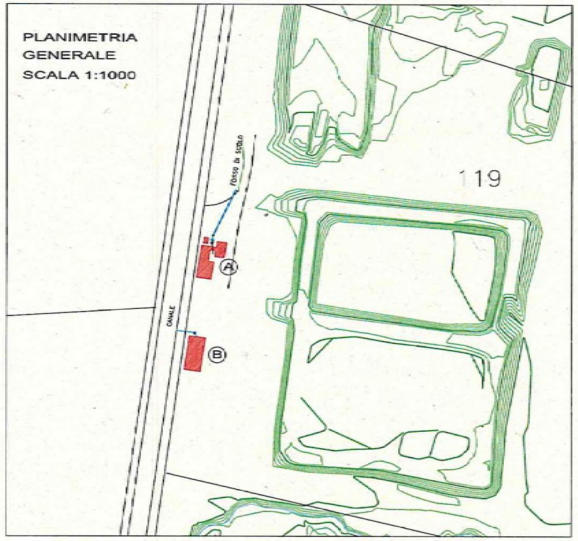

ESTRATTO DI MAPPA
FOGLIO N.110 MAPPALE 119,133 E 117
SCALA 1:4000

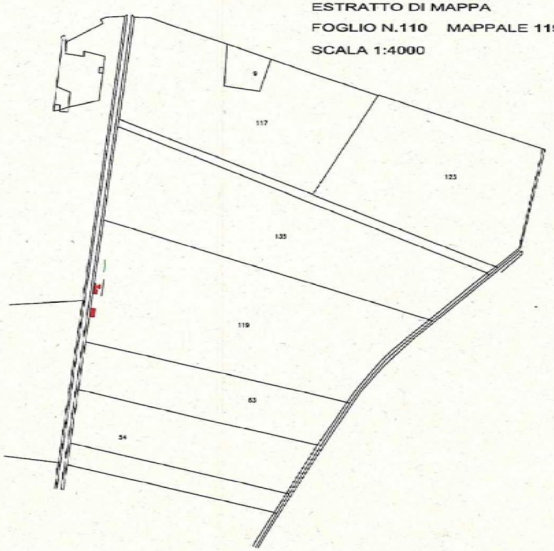

LEGENDA

- PLUVIALI ESISTENTI A PERDERE
- POZZETTO DEGRASSATORE 70 x 70 = h.100
- POZZETTO D'ISPEZIONE 60 x 60 = h50
- FOSSA IMHOFF DA LIT. 1950 diam. 110 x h1.87
- POZZETTO UFFICIALE DI PRELEVAMENTO 60 x 60 = h100
- FILTRO BATTERICO ANAEROBICO Diam.120 alt1.87 — ml 2.00
- POZZETTO D'ISPEZIONE ESISTENTE
- CADITOIA ESISTENTE
- LINEA ACQUE METEORICHE
- LINEA ACQUE SAPONOSE
- LINEA ACQUE NERE

DEPOSITO AUTOMEZZI (B)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.